

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 16/1921 CONCERNENTE "ESAME MEDICO DEGLI ADOLESCENTI (LAVORO MARITTIMO)".**

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto, non essendo intervenute variazioni di particolare rilievo nella legislazione e nella pratica si conferma quanto già rappresentato nel precedente rapporto.

Si ribadisce che le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano applicazione per effetto della normativa di seguito riportata.

- Articoli 323 e 324 del Codice della Navigazione;
- Art. 437 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 recante "Accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare";
- Legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare;
- D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile";
- D.M. 22 febbraio 1984 recante "Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile del Ministero della sanità.

**Domanda diretta della commissione di esperti.**

In merito alla domanda diretta, in cui si richiedono informazioni sulla revisione della normativa relativa all'esame medico degli adolescenti, per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo dell'esame medico annuale, si fa presente che l'Amministrazione competente ha comunicato a questo Ufficio che la predetta revisione è tutt'ora in corso, in attesa di concludersi, una volta definita la procedura di ratifica, già avviata, della Convenzione quadro sul lavoro marittimo del 2006.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.